

**COMUNE DI VIGLIANO
BIELLESE**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E
DEI SERVIZI
MORTUARI E CIMITERIALI**

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”, i famigliari, direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all’Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All’atto della denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l’età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell’art. 73 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”.

Articolo 2

1. A norma dell’art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.
3. Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
4. L’obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 3

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest’ultima, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, incaricherà dell’esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all’art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”, sono esercitate da un Medico nominato dall’Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 74.
3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le 30 ore.

Articolo 5

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile” dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

TITOLO II

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie, dal D.P.R. 185/1964 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 9

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2 comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 12

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell' A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14

1. In osservanza a quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 del D.P.R. 285/90, secondo cui "*nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio*", nel cimitero viene individuato un apposito locale deputato all'assolvimento delle funzioni di deposito di osservazione specificate agli articoli 12 e 13 del suddetto D.P.R. e precisamente riferite a:
 - a. persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b. persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
 - c. ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 15

1. Le residue funzioni obitoriali, e precisamente quelle relative ad autopsie, riscontri diagnostici, allestimento ed esercizio di celle frigorifere, mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati radionuclidi, sono delegate ad ospedali e/o istituti sanitari individuati dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 comma 1 e dall'art. 15 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 16

1. Trascorso il periodo di osservazione nei rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 17

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 18

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 19

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 20

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targhetta metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24 / Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 21

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'addetto ai servizi cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 69, 70, 71 e 72 del presente regolamento.

Articolo 22

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto dall'addetto ai servizi cimiteriali processo verbale in duplice copia, delle quali una dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile e l'altra conservata presso il cimitero.

Articolo 23

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 24

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 25

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 26

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto, per la fattispecie, dall'allegato B della L.R. 25/06/2008 n. 15.
4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 27

1. Il trasporto di un cadavere o di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:
 - a. il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento;
 - b. qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 28

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa e con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 29

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 30

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al luogo di raduno indi al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 31

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 32

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 27 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 33

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 34

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 35

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 36

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 88 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 37

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 38

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 39

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione

TITOLO VI

INUMAZIONI

Articolo 40

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto alla loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Il diritto di sepoltura all'interno del Cimitero comunale spetta a:
 - residenti
 - originari del Comune
 - soggetti residenti in passato per almeno 25 anni
 - cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza
4. L'inumazione è regolata dall'art. 1 comma 7/bis della legge 28/02/2001 n° 26 e dall'art. 51 del presente regolamento.

Articolo 41

1. Ai sensi dell'art. 70 D. P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 42

1. Ai sensi dell'art. 71 D. P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 43

1. Ai sensi degli artt. 72 e 73 D. P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni e quelle per deporvi le cassette contenenti i resti derivanti dalla cremazione possono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 44

1. Per le inumazioni di salme non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 45

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto dei parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 46

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 42. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 47

1. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 48

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento, in concessione gratuita, di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo secondo le modalità seguenti:
 - collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno;
 - collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1,20 e di lapidi con sopra copertina e solo in marmo e larghezza non superiore a m. 0,70.
2. Il custode, a sua discrezione, potrà impartire anche ai soggetti privati le necessarie disposizioni tecniche e operative al fine di posare i materiali lapidei delle tombe in modo da non creare cedimenti; tali disposizioni potranno anche essere impartite successivamente alla realizzazione, qualora se ne ravvisasse la necessità.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
4. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare iscrizioni integrative.

TITOLO VII

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 49

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a. aree per tombe di famiglia e monumentali, cripte semi interrato;
 - b. tombe o forni o loculi individuali;
 - c. nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali o ceneri;

Articolo 50

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 49 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le ceneri di cui alla lettera c) del precedente articolo, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposite urne cinerarie corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 76 del presente Regolamento.

Articolo 51

1. Le concessioni e i vari servizi cimiteriali sono a pagamento.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge nonché:
 - a. le inumazioni in campi comuni nei seguenti casi:
 - appartenenza del defunto o del richiedente a nuclei famigliari destinatari di assistenza economica;
 - appartenenza del defunto o del richiedente a famiglia con redditi di entità pari od inferiori alla soglia di povertà relativa secondo i criteri individuati e annualmente aggiornati dall' ISTAT;
 - defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui sopra;
 - i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, di cui non si conosca l'identità;
 - b. le esumazioni, le estumulazioni e la deposizione delle ossa mineralizzate in ossario comune alla scadenza della concessione non rinnovata.
3. Le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 52

1. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:
 - a. nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
 - b. i loculi possono essere a più piani sovrapposti;
 - c. ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
 - d. la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - e. le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq;
 - f. le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
 - g. i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo tale da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido;
 - h. la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

- i. è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 53

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza di m. 0,75, e di altezza di m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazioni in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza di m. 0,30 e di altezza di m. 0,30.
3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
4. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 54

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a. ad una o più persone per esse esclusivamente a condizione che siano residenti, o originarie del Comune oppure essere stati residenti, per almeno 25 anni;
 - b. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie di cui almeno una residente;
 - c. ad Enti, Associazioni, Fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge;
 - gli affini ascendenti e discendenti diretti previo consenso degli eredi della concessione.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 55

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 1° comma dell'articolo 23 D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Articolo 56

1. Le durate dei periodi di concessioni d'uso ai privati delle aree e dei manufatti di cui al comma 1° dell'articolo 49 sono le seguenti:
 - per le tombe di famiglia o monumentali: anni 99;
 - per le fosse individuali: anni 20 a decorrere dal momento dell'inumazione
 - per i loculi individuali, per le cellette ossario e per le cellette cinerarie: anni 30 a decorrere dal momento della tumulazione.
2. Il loculo verrà concesso o all'atto della morte o, se disponibile, a persone in vita, che abbiano compiuto il 67° anno d'età e che rientrino nelle seguenti condizioni: siano residenti o originari del Comune, o essere stati residenti per almeno 25 anni.
Per tale diritto verserà apposita tariffa determinata con apposita delibera della Giunta Comunale.

3. Limitatamente ai residenti per i coniugi il limite di età è sufficiente per uno solo di essi se in vita; nel caso in cui uno dei due sia già deceduto il limite minimo di età non vale per il coniuge superstite.
4. E' facoltà del Sindaco valutare ulteriori richieste al di fuori dell'età prevista di 67 anni, o che non rientrino in una delle condizioni previste, previa presentazione di istanza debitamente motivata.
5. Le fosse e i loculi individuali possono contenere un solo feretro fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti in concomitanza del parto come previsto dall'articolo 74 del D.P.R. 285/90 ed all'articolo 44 del presente Regolamento; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, a condizioni che le dimensioni del loculo siano adeguate.
7. Per quanto riguarda le fosse comuni alla scadenza del periodo di inumazione prescritto dalla legge si procederà alle operazioni di esumazione seguendo le disposizioni di cui agli articoli 67, 68, e 71 del presente Regolamento.
8. Per quanto riguarda i loculi e le nicchie ossario e cinerarie, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alle operazioni di estumulazione seguendo le disposizioni di cui agli articoli 67, 68, 69 e 71 del presente Regolamento.
9. Pertanto, alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossario.
10. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per 15 anni alle condizioni in vigore all'epoca di scadenza, compatibilmente con la disponibilità di spazi del cimitero considerando anche le prevedibili esigenze.

11. Per i soli contratti delle concessioni cimiteriali di durata trentacinquennale dalla data della stipula, per i cui beneficiari non sia trascorso il tempo minimo prescritto dal D.P.R. 285/1990, gli eredi sono tenuti alla proroga per il tempo necessario ad allineare la scadenza di tale concessione a quella di cui al comma 1 del presente articolo. Gli oneri economici sono calcolati proporzionalmente rispetto alle tariffe in vigore al momento della proroga stessa. E' fatta salva la possibilità, trascorso il tempo minimo prescritto di cui al succitato D.P.R. 285/1990, di procedere ad estumulazione straordinaria nel rispetto dell'art. 69 del presente Regolamento.

Articolo 57

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune.
2. Le luci delle lampade votive dovranno essere esclusivamente di colore bianco o; in alternativa, di colore blu.

Articolo 58

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall' Ufficio Urbanistica. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
4. Forme, tipologie e dimensioni sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al d. l.vo 19 settembre 1994 n. 626, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.
5. La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di 10 anni decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione dell'area; trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.
6. Le misure da adottare nella costruzione delle cappelle funerarie sono quelle dell'allegato alla D.G.C. n°58 del 16/06/2003.

Articolo 59

1. Il Cimitero ha carattere demaniale; ne consegue, non già un'alienazione di beni immobili, bensì una concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Il Concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né alienabile.
3. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

Articolo 60

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi il permesso di costruire rilasciato dall'Ufficio Competente.

Articolo 61

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
2. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. In mancanza di tale avviso nei termini previsti, il Comune renderà pubblica la scadenza con avviso affisso agli ingressi cimiteriali. In questo caso il termine per la domanda di rinnovo è la scadenza contrattuale con un minimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 62

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero ai sensi dell'articolo 92 comma 2° del D.P.R. 285/1990.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 63

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 64

1. Il Comune rimborserà al concessionario o a loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo e delle cellette ossario non utilizzati, la metà del corrispettivo della concessione, ove la restituzione venga effettuata entro dieci anni dalla data di concessione, un terzo del corrispettivo, qualora la restituzione venga effettuata tra i dieci e i venti anni dalla data dell'atto di concessione, ed un quarto per il restante periodo.
2. Per contro nessun rimborso sarà riconosciuto per loculi ed ossari che si rendessero liberi, per qualunque motivo, prima della scadenza della concessione che pertanto si intenderà automaticamente decaduta.

TITOLO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 65

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 66

1. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio o allo scadere della concessione, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.
2. Delle esumazioni per rotazione nei campi per inumazione, il Sindaco dà avviso con appositi cartelli da sistemare in visione al pubblico all'ingresso del cimitero, sui campi da mettere in rotazione e nell'ufficio concessioni cimiteriali.
3. L'avviso viene reso pubblico tre mesi circa, prima dell'inizio delle esumazioni, nel campo da mettere in rotazione. Esso ha carattere interno e pertanto non richiede altra formalità se non il semplice visto del Sindaco.

Articolo 67

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 39.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 7 comma 2° lettera "e" del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 68

1. Per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco è possibile l'estumulazione e l'esumazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del presente Regolamento, secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento comunale.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere o cremati o inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
3. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell'art. 49 del presente Regolamento comunale.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

Articolo 69

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente regolamento.

Articolo 70

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'addetto ai servizi cimiteriali.
2. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella camera mortuaria del cimitero ovvero negli appositi locali obitoriali della A.S.L. nel rispetto delle norme contenute nel Capo IV, "trasporto dei cadaveri" del D.P.R. 285/90 e nell'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 71

1. Per eseguire un' esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Articolo 72

1. Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

TITOLO IX

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Articolo 73

1. La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 31 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e dalla successiva Legge Regionale del 31.10.2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”.

Articolo 74

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta alla cremazione da parte dell'Autorità Giudiziaria

Articolo 75

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento e alla dispersione.

Articolo 76

CONSERVAZIONE

1. La destinazione ordinaria delle ceneri derivanti dalla cremazione e raccolte in appositi contenitori denominati “urne cinerarie” è il cimitero.
2. All'interno del cimitero le urne cinerarie possono essere depositate:
 - nel colombario di cui al punto “h” dell'art. 86 del presente Regolamento Comunale;
 - nei loculi individuali o delle tombe di famiglia o monumentali, sia o meno presente un feretro e/o una o più urna cineraria o cassetta ossaria, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate;
 - nelle apposite nicchie delle tombe di famiglia o monumentali;
 - inumate nell'apposita area individuata.
3. Le urne cinerarie devono raccogliere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto.
4. Le urne cinerarie devono essere di materiale non deperibile.

Articolo 77

AFFIDAMENTO

1. In alternativa alla conservazione dell'urna cineraria negli appositi spazi cimiteriali sono ammesse le procedure dell'affidamento e della dispersione.

2. La procedura dell'affidamento è disciplinata, nel rigoroso rispetto della volontà del defunto, dagli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n° 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", con le seguenti ulteriori precisazioni.
3. La conservazione delle ceneri deve avvenire nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio e la stessa non può essere aperta, manomessa e tantomeno svuotata di parte o di tutto il contenuto per trasferirlo in altro contenitore.
4. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, in un vano o mobile di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente a tale funzione (conservazione dell'urna), protetto contro possibili asportazioni, aperture, cadute o rotture accidentali. Non è ammessa la collocazione di urne cinerarie in luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari, locali adibiti a cucina, dispensa ed altri ambienti simili, inopportuni per motivi di decoro e/o inammissibili per ragioni di carattere igienico-sanitario
5. La titolarità dell'affidamento è limitata alla singola persona individuata ai sensi della L.R. 20/07 e non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone. Nel caso in cui l'affidatario, per decesso o per impedimenti di altro genere (malattia grave, cambio di residenza) non sia più in grado di assumersi le responsabilità correlate all'affidamento, l'urna cineraria, salvo diversa legittima destinazione disposta dal defunto, deve essere conferita al cimitero, dove potrà essere collocata negli appositi spazi individuati al comma 2 dell'art. 76 del presente Regolamento Comunale ovvero potrà essere aperta e le ceneri contenute essere disperse secondo le modalità indicate all'art. 80 del presente Regolamento Comunale.
E' ammesso, in subordine, il trasferimento della titolarità dell'affidamento seguendo, come ordine di precedenza, i gradi di parentela più prossimi, così come stabiliti dal codice civile.
6. Il periodo di durata dell'affidamento è indeterminato ma ha termine con il decesso dell'affidatario o con la sua eventuale indisponibilità o incapacità di occuparsene.
7. L'affidatario è tenuto a comunicare l'esatta ubicazione e collocazione dell'urna e, nell'arco temporale di trenta giorni, gli eventuali trasferimenti, al Sindaco del Comune o dei Comuni territorialmente competenti.
8. Il competente ufficio comunale deve tenere un registro, diligentemente aggiornato, con le annotazioni relative alla ubicazione collocazione delle urne cinerarie in regime di affidamento, presenti nel territorio comunale.

Articolo 78

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 35 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 79

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad Enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazioni stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei tempi purché in sito conveniente e di proprietà, affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie dell'ente morale stesso. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

DISPERSIONE

Articolo 80

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla Legge 130/2001 e dalla Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, la dispersione delle ceneri è autorizzata esclusivamente nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale
2. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle sole ceneri.
3. È vietata la dispersione in aria (al vento).
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.
5. La dispersione delle ceneri mediante interrimento deve essere effettuata posando il contenitore sul terreno e, svuotandolo completamente del suo contenuto, ricoprendo immediatamente le ceneri con terra o altro materiale naturale al fine di impedirne l'allontanamento.
6. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

7. l'operazione di dispersione delle ceneri deve essere eseguita entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; nel frattempo il titolare dell'autorizzazione alla dispersione è tenuto alla conservazione dell'urna secondo le modalità indicate per l'affidamento all'art. 77 del presente Regolamento Comunale.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del Cimitero di Vigliano Biellese per il successivo smaltimento quale rifiuto speciale.
10. Il competente ufficio comunale deve tenere un registro, diligentemente aggiornato, con le annotazioni relative alle autorizzazioni rilasciate ed alle operazioni di dispersione delle ceneri effettuate nel cimitero.

Articolo 81

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune.
3. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

AUTOPSIE

Articolo 82

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

IMBALSAMAZIONE

Articolo 83

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Articolo 84

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

TITOLO X

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 85

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. 285/90 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, se:
 - a. originari(genitori residenti al momento della nascita);
 - b. in passato residenti nel Comune per almeno un terzo della loro esistenza in vita o per un periodo di almeno 25 anni;
 - c. legati da particolari condizioni alla vita del Comune stesso.

Articoli 86

1. Il Cimitero comprende:
 - a. un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b. un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c. una camera mortuaria;
 - d. una cappella;
 - e. i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - f. un ossario comune;
 - g. un locale che assolve la funzione di deposito di osservazione
 - h. un colombario per raccogliere le urne cinerarie e le cassette contenenti ossa e resti mortali individuali;;
 - i. un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
 - j. un'area riservata alla dispersione delle ceneri per interramento (roseto)
 - k. un'area riservata all'inumazione delle urne cinerarie.

Articolo 87

1. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la gestione del cimitero è assicurata da un responsabile dei servizi cimiteriali che gestisce la parte amministrativa e si avvale, sotto il suo personale controllo o di persona incaricata, di operai qualificati esterni ed eventualmente di necrofori di altri Comuni.
2. Il servizio di apertura, chiusura e custodia del cimitero comunale, viene prestato da un'impresa attraverso apposito contratto; tale impresa inoltre è responsabile dei servizi mortuari che si svolgono nel cimitero comunale.

Articolo 88

1. In quanto responsabile del servizio il custode:
 - a. è tenuto all'osservanza di tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delle norme legislative in materia, delle disposizioni speciali dettate direttamente dal Dirigente del Settore e dal Responsabile del Servizio della A.S.L. 12. Inoltre è tenuto all'osservanza di quanto è contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
 - b. verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (articoli 54, 55, 56 del presente Regolamento);
 - c. ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d. tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - e. è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - f. consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 89

1. Inoltre il custode del cimitero:
 - a. Assiste, anche per tramite di persona delegata, alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento ed esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - b. accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - c. vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - d. esegue i lavori di piccola manutenzione: come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
 - e. impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

TITOLO XI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Articolo 90

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo XXI del D.P.R. n. 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, sono soggetti, come il cimitero comunale alla vigilanza dell'autorità comunale.

TITOLO XII

NORME DI SERVIZIO

Articolo 91

1. Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.
2. Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni(vaccinazioni antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 92

1. Il citato personale dipenderà amministrativamente:
 - a. dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b. dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Articolo 93

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 94

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Articolo 95

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da più 10 anni come accenna l'articolo 66. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'articolo 67 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 96

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi della data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

TITOLO XIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 97

(Accesso del pubblico)

1. L'orario di apertura al pubblico del Cimitero è determinato dal Sindaco e reso noto mediante affissione di avviso all'ingresso.
2. Fuori dall'orario di cui al comma precedente l'ingresso nell'area cimiteriale e nelle sue pertinenze è consentito al solo personale autorizzato.
3. E' sempre vietato l'ingresso ai minori degli anni quattordici non accompagnati da almeno una persona maggiorenne.
4. Chiunque si trovi nell'area cimiteriale deve mantenere un contegno conveniente all'austerità del luogo, evitando grida, discussioni ad alta voce e simili atteggiamenti, nonché impedendo ai bambini di giocare o correre. Fatte salve le sanzioni amministrative e l'esercizio dell'azione penale, i trasgressori che, nonostante l'invito del personale di vigilanza, reiterino il comportamento sconveniente, sono accompagnati fuori dall'area cimiteriale dal Custode o da personale di polizia.

Articolo 98

(Introduzione di veicoli)

1. Il transito e la sosta nell'area cimiteriale sono consentiti unicamente ai veicoli delle imprese funebri, di soccorso e di polizia ed a quelli necessari per l'esecuzione di lavori.
2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, è concesso, eccezionalmente, previa presentazione al Responsabile del Servizio di istanza debitamente motivata, l'accesso al cimitero con le automobili, ad utenti che si trovino in particolari condizioni di salute, tali da impedire di raggiungere agevolmente il luogo della sepoltura. A giudizio degli organi di polizia o del Custode, l'esercizio della deroga può essere limitato o differito in occasione di particolari circostanze di afflusso di pubblico.

Articolo 99

(Decoro)

1. L'area cimiteriale, ivi compresi i viali, i sentieri e gli interstizi tra le tombe, deve essere mantenuta pulita ed in ordine, l'erba rasata o estirpata di frequente e le piante opportunamente potate.
2. Qualora si verificano accidentali emergenze di ossa o altre tracce di sepoltura, il Custode deve provvedere nell'immediatezza al loro conferimento nei modi regolamentari.
3. I familiari dei defunti devono provvedere autonomamente alla cura delle tombe private ed a quelle in concessione, possono altresì provvedere anche a quelle poste nei campi comuni.
4. Se, per qualsiasi causa, la sepoltura dovesse presentarsi danneggiata, in modo tale da renderla indecorosa, il Custode invita gli aventi titolo a provvedere, concedendo loro un congruo termine trascorso il quale, nell'inerzia, il Comune provvede alla manutenzione e ne addebita le spese ai medesimi.
5. Gli ornamenti delle sepolture, ancorché temporanei, debbono essere mantenuti in modo decoroso e non debbono contrastare con l'austerità del luogo.
6. Il Comune può, in ogni momento, provvedere alla rimozione di ornamenti che si presentino in contrasto con quanto previsto al comma che precede, che siano in evidente stato di abbandono o che rappresentino pericolo.

Articolo 100

(Atti vietati)

1. All'interno dell'area cimiteriale è vietato:
 - a) introdurre o detenere cani ed altri animali,
 - b) calpestare le sepolture e camminare fuori dagli appositi percorsi pedonali;

- c) coltivare qualsiasi essenza senza il preventivo assenso del Custode e, se autorizzata, la coltivazione deve comunque essere limitata all'impianto di tappeti erbosi o di piccoli arbusti;
- d) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, compresi i mozziconi di sigaretta;
- e) asportare materiali, oggetti o ornamenti di qualsivoglia natura, salvo che ciò sia necessario per finalità di manutenzione;
- f) da parte di chiunque, portare fuori dall'area cimiteriale fiori, arbusti e corone o parti di esse;
- g) eseguire qualsiasi iscrizione, disegno, fregio od altra attività che non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune;
- h) utilizzare mezzi di amplificazione della voce, strumenti musicali, radio e simili apparecchi, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- i) presenziare alle estumulazioni ed alle esumazioni da parte di chiunque non sia autorizzato;
- j) posare ciotole, fiori, luci colorate e qualsiasi altro addobbo, e in genere qualsiasi materiale estraneo alla normale composizione delle lapidi, nel marciapiede e nei percorsi antistanti i loculi pubblici, con rimozione degli stessi entro 4 giorni dall'avvenuta sepoltura;
- k) posare oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 centimetri. In particolare, i colori delle iscrizioni ed i materiali dovranno essere conformi alle tabelle depositate presso gli Uffici comunali.

2. In caso di recidiva, il Custode provvederà ad inoltrare segnalazione scritta agli uffici comunali per i successivi provvedimenti. I materiali non deperibili saranno tenuti a disposizione dei congiunti dal Custode per 30 giorni, dopo di che potranno essere conferiti presso i cassonetti rifiuti.

TITOLO XIV

SANZIONI

Articolo 101

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l'azione penale ove prevista, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00)
2. Quando una violazione, ancorché contemplata dal presente regolamento, è sanzionata anche da una norma di rango superiore, si applica quest'ultima.
3. Per l'accertamento, la contestazione ed il procedimento relativi alle sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme del titolo primo della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Con proprio atto deliberativo, la Giunta Comunale può previamente stabilire, per talune o per tutte le sanzioni comminate ai sensi del comma 1, il pagamento a titolo di oblazione di cui all'art. 16 della L. 689/1981 in misura diversa da quella prevista dal medesimo articolo.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 102

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 ferma restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

Articolo 103

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.